

## DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE (*SUS SCROFA*)

### Art. 1

#### Principi e finalità

La Regione, al fine di contenere la specie *Sus Scrofa* entro limiti di tollerabilità tali da ridurre i danni alle colture agricole, l'allarme sociale, nonché limitare i sinistri stradali causati dalla fauna selvatica e in ottemperanza all'articolo 4 "Caccia di selezione al cinghiale (*Sus scrofa*)" del Calendario Venatorio Regionale 2017/2018 approvato con D.G.R. 743/2017 ed emanato con D.P.G.R. n°186/2017, disciplina i tempi e le modalità operative della caccia di selezione del "Piano di abbattimento selettivo e controllo della specie (*Sus Scrofa*) (2018-2020)".

### Art. 2

#### Aree di intervento

1. La caccia di selezione è un prelievo programmato per **specie, quantità, sesso e classi di età** attraverso il piano di abbattimento selettivo approvato dalla Regione Basilicata, previo parere favorevole dell'ISPRA. La caccia di selezione ha lo scopo di riportare le popolazioni selvatiche degli ungulati a corrette densità agro-forestali.
2. Il piano di prelievo selettivo della specie cinghiale sul territorio regionale è attuato dalla Regione, dalle Provincie e dagli AA.TT.CC., ciascuno per le rispettive competenze.
3. Il prelievo selettivo deve essere effettuato su tutte le **aree non assegnate ai Distretti di Gestione** previsti dalle DD.GG.RR. n. 953/2016 e 1055/2016 e **sul restante territorio non vocato** alla specie cinghiale.
4. Gli Ambiti Territoriali di Caccia individueranno le aree più sensibili all'impatto causato dal cinghiale provvedendo alla costruzione della cartografia delle "aree critiche", suddividendo il territorio in "quadranti di caccia", la cui estensione è determinata in relazione alle caratteristiche ambientali e di copertura vegetale, su cui effettuare la caccia di selezione.
5. Tali aree devono essere individuate in funzione dei seguenti fattori:
  - a) presenza di danni quantificati alle coltivazioni agro-forestali, in aree di rischio;
  - b) presenza di situazioni di potenziale pericolo per attività umane o per l'incolumità delle persone;
  - c) presenza della specie in area ove non sia possibile attuare gli interventi venatori ordinari (p.e. periodo diverso da quello consentito per la caccia, aree urbanizzate), con sussistenza di situazioni attuali o potenziali di danneggiamento alle colture o alle persone o alla circolazione stradale;
  - d) presenza di danni alle opere agricole, alle sistemazioni idrauliche ed alla viabilità.
6. E' fatto obbligo ad ogni ATC di emanare un Avviso (Allegato A) per l'iscrizione degli operatori addetti alle attività di caccia di selezione che presentano domanda secondo l'allegato schema (Allegato A1), per garantire il rispetto del numero di capi assegnati ad ogni Ambito Territoriale di Caccia e permettere la sua suddivisione tra gli operatori iscritti.

**Art.3****Soggetti autorizzati alla caccia di selezione**

La caccia di selezione deve essere effettuata esclusivamente dai cacciatori abilitati all'esercizio del prelievo del cinghiale.

**Art. 4****Assegnazione delle aree di intervento**

1. I quadranti di caccia saranno assegnati dagli Ambiti Territoriali di Caccia territorialmente competenti.
2. Nel caso in cui si rilevi la presenza di cinghiali, è consentito ai proprietari e/o conduttori dei terreni agricoli non ricadenti nei "quadranti di caccia" e muniti di abilitazione di abbattere il capo o richiedere alla ATC di competenza un cacciatore di selezione.

**Art. 5****Metodologie di prelievo**

1. La caccia di selezione è esercitata esclusivamente con la metodologia dell'appostamento fisso.
2. Gli abbattimenti, da parte di singoli operatori, all'aspetto o all'appostamento, verranno effettuati all'interno del "quadrante di caccia" assegnato dall'ATC di iscrizione.
3. Ogni postazione dovrà essere preventivamente individuata, predisposta, numerata, georeferenziata e di ciascuna di essa deve essere data esatta comunicazione a tutti gli organi di controllo e alla Regione.

**Art. 6****Periodi di intervento**

La caccia di selezione è consentita, **dal 01 marzo al 31 dicembre 2018, 4 giorni la settimana** esclusi il lunedì, martedì, venerdì e può essere esercitata da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

**Art. 7****Mezzi consentiti per il prelievo**

1. Il prelievo è consentito con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, con azione di caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione, all'uopo sono consentite armi a canna rigata del tipo semiautomatico senza l'utilizzo del serbatoio caricatore e dotate di ottica di precisione.
2. Nell'esercizio del prelievo è sempre vietato portare ed utilizzare il serbatoio caricatore e cartucce a munizione spezzata.
3. E' consentito all'operatore di selezione l'utilizzo di una sola arma.
4. Le munizioni consentite sono esclusivamente quelle prive di piombo.

**Art. 8****Modalità di esercizio del prelievo**

1. L'operatore abilitato alla caccia di selezione è tenuto alla compilazione di un'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dall'ATC;
  - 1.1 Nel caso di abbattimento l'operatore deve:

- a) apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto la fascetta inamovibile fornita dall'ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
- b) fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
- c) compilare la scheda di abbattimento (Allegato B) registrando anche le misure biometriche previste;

1.2 In caso di ferimento l'operatore deve:

- a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia eventualmente da utilizzare;
- b) conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschluss);

1.3 Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull'animale fermo;

1.4 La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri;

1.5 In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio;

1.6 E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dall'operatore del prelievo selettivo incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento (Allegato B) specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'operatore del prelievo selettivo.

1.7 E' comunque vietato uscire in prelievo selettivo dopo aver terminato il numero di capi assegnati, salvo riassegnazione da parte dell'ambito.

2 Gli operatori sono tenuti a presentare all'ATC territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente ASL e l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento delle viscere e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 9**

#### **Assegnazione e riassegnazione dei capi**

1. La caccia di selezione prevede il prelievo di 2.500 capi nel periodo marzo-dicembre 2018, 500 per ogni Ambito Territoriale di Caccia, suddivisi per classi di genere ed età.  
Il 60% di sesso femminile e il restante 40% di sesso maschile. In relazione all'età, per gli esemplari di sesso femminile, il 70% dovrà consistere in femmine giovani e sub-adulte di età inferiore a due anni, mentre per quelli di sesso maschile esemplari di ogni classe di età.
2. I capi oggetto del prelievo, suddivisi per sesso ed età, sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori di selezione abilitati e iscritti agli ATC competenti, in un numero minimo di 2 a un numero massimo di 8.
3. Il numero di capi assegnati per ogni singolo operatore si ottiene suddividendo il numero di capi assegnati all'ATC (500 capi) per il numero degli operatori abilitati e iscritti nell'ATC.
4. Gli AATTCC sono tenuti a consegnare a ogni operatore di selezione un numero di fascette numerate inamovibili pari al numero di capi assegnati.
5. L'ATC, trascorsi 60 gg dall'inizio della caccia di selezione, sulla base di una verifica dei risultati raggiunti nei "quadranti di caccia" di sua competenza, provvede ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti riassegnando per intero o in parte il numero di capi prioritariamente allo

stesso operatore o, trascorsi ulteriori 30 giorni, ad un altro operatore abilitato che abbia concluso le attività di prelievo.

#### Art. 10

#### Obblighi del cacciatore di selezione

1. Durante il prelievo di selezione l'operatore è obbligato ad avere con sé (oltre ai documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
  - a) Autorizzazione al prelievo selettivo;
  - b) Scheda di abbattimento (Allegato B);
  - c) Fascette numerate inamovibili.
2. Al termine di ogni singola "uscita di caccia" il cacciatore è tenuto a comunicare l'esito all'ATC.
3. In caso di mancata "uscita di caccia" deve darne apposita comunicazione all'ATC di appartenenza con almeno 2 giorni di preavviso.
4. Ogni 15 gg l'operatore di selezione consegna le relative schede di abbattimento, complete di documentazione fotografica, all'ATC.
5. Trascorsi 60 gg dall'assegnazione dei capi, ogni operatore è tenuto a riconsegnare all'ATC di iscrizione le fascette numerate inamovibili inutilizzate, salvo riassegnazione dei capi.
6. In caso di smarrimento delle fascette numerate inamovibili, l'operatore è tenuto a dare comunicazione all'ATC di appartenenza entro le 24 ore e non potrà effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto altre fascette in sostituzione di quelle smarrite.
7. L'operatore di selezione ha l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione del monitoraggio e/o censimento della specie cinghiale.

#### Art. 11

#### Obblighi degli AA.TT.CC.

1. Entro sette giorni dell'avvio delle attività di caccia di selezione, devono inviare alla Regione, alle Province (Polizia Provinciale) ed ai Carabinieri Forestali "Basilicata" un'ideale cartografia, anche in formato digitale (georeferenziato), indicante la suddivisione del territorio di competenza in "quadranti di caccia" e l'elenco dei cacciatori di selezione abilitati ed autorizzati.
2. Nei giorni di caccia di selezione devono predisporre un calendario settimanale delle "uscite di caccia di selezione", indicanti i "quadranti di caccia" attivi e i nominativi dei cacciatori in uscita, che dovrà essere trasmesso entro le 10,00 del lunedì alle Province (Polizia Provinciale territorialmente competente) e alla Legione Carabinieri "Basilicata".
3. In caso di variazioni al calendario delle "uscite di caccia di selezione" ogni ATC è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo.
4. Trascorso ½ della durata della stagione di caccia di selezione, sono tenuti a inviare un rapporto intermedio sui risultati raggiunti.
5. Entro e non oltre il 15 dicembre 2018 devono trasmettere alla Regione un report finale con i seguenti dati: particelle catastali o individuazione cartografica (GIS) delle aree interessate al prelievo, ubicazione degli interventi selettivi, numero di capi abbattuti suddivisi per classe di sesso ed età per ogni quadrante.

#### Art. 12

#### Organi preposti al controllo

1. Gli addetti alla vigilanza sono individuati dalla L. 157/92 e dalla L. R. 2/95.

2. La Polizia Provinciale eserciterà attività di coordinamento, supervisione e vigilanza sulle attività di controllo.

**Art. 13**  
**Recupero capi feriti**

Il recupero del capo ferito avverrà con cani "limieri" o cani da traccia appartenenti a razze idonee.

**Art. 14**  
**Destinazione dei capi abbattuti**

1. Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti.
2. Ad ogni capo abbattuto in controllo dovrà essere assegnato un numero di matricola progressivo che verrà fornito dall'ATC territorialmente competente.
3. Per ogni capo abbattuto nell'attività di caccia di selezione dovranno essere effettuate, a cura dell'abbattitore, le rilevazioni biometriche, le quali dovranno pervenire alla Regione e all'ATC territorialmente competente, su apposita modulistica.

**Art. 15**  
**Norme di sicurezza**

1. Durante l'azione di caccia di selezione, l'operatore di selezione è obbligato a indossare un indumento (giacca, gilet ecc.) ad alta visibilità.
2. L'arma consentita può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura.
3. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  - a) l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
  - b) nell'eventualità che l'animale non venga colpito il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
4. In particolare è vietato tirare nei seguenti casi:
  - a) in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
  - b) in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
  - c) in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
  - d) a braccio libero.
5. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica l'arma nel sito di prelievo.
6. E' consentita la presenza di un accompagnatore (senza fucile) al fine di coadiuvare l'operatore nelle operazioni di prelievo.

**Art. 16**  
**Disposizioni sanitarie**

1. Tutti i capi abbattuti, in particolare porzioni della corata (polmone, trachea fegato, milza e reni) e della testa e, comunque sulla base delle indicazioni fornite dalle A.S.P. competenti, devono essere obbligatoriamente sottoposti a visita veterinaria e all'effettuazione dell'esame trichinoscopico del diaframma, presso i Servizi veterinari delle A.S.P. medesime o presso laboratori accreditati.

2. Il capo prelevato in attività di selezione è sottoposto alla normativa prevista dalla D.G.R. n. 305/2013.
3. La documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere di volta in volta allegata alla scheda di abbattimento.
4. Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidemico, l'operatore di selezione deve darne immediata comunicazione all'A.T.C. di riferimento e al personale di Polizia Provinciale.

#### **Art. 17**

#### **Provvedimenti disciplinari**

1. Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti articoli del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, determina la revoca immediata dell'autorizzazione.
2. Provvedimenti a carico degli operatori impiegati nelle attività di controllo:
  - a) per esercizio del prelievo controllato nei tempi o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;
  - b) Per mancato deposito o compilazione non conforme del tagliando di uscita e di rientro, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
  - c) per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
  - d) Per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'ATC, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;
  - e) per mancata compilazione della scheda di abbattimento (Allegato B), sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
  - f) per ritardata consegna dei dati e materiali previsti, sospensione dell'autorizzazione per 5 giornate consecutive.
3. E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
4. In caso di abbattimenti non previsti né tollerati dal piano di prelievo il cacciatore responsabile dell'abbattimento è soggetto all'applicazione della normativa vigente, ivi compreso il sequestro del capo. Nel caso di autodenuncia immediata (e con immediata applicazione del contrassegno inamovibile e con immediata segnatura sul tesserino regionale) e nello stesso giorno dell'abbattimento, si applica soltanto la sanzione di legge con il sequestro del capo, senza che siano dovuti il risarcimento del danno faunistico. Il capo abbattuto va conteggiato nel piano assegnato.
5. E' sempre esclusa la tollerabilità dell'errore quando, indipendentemente dalla classe di età o dal sesso, il capo abbattuto sia di specie diversa da quella prevista.
6. In caso di controversie decide una commissione di cui all'art. 18.

#### **Art. 18**

#### **Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari sono proposti alla Regione da apposita commissione disciplinare, con funzioni istruttorie, nominata dagli AA.TT.CC. composta da:
  - a) il Presidente dell'A.T.C. competente per territorio o suo delegato, con funzioni di presidente;

<p>b) un delegato della Regione Basilicata afferente all'Ufficio competente in materia di caccia o gestione faunistica;</p> <p>c) il responsabile della Polizia Provinciale della Provincia di competenza o suo delegato;</p> <p>d) un membro designato dal Comitato di Gestione degli AA.TT.CC.</p> <p>2. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 componenti.</p> <p>3. Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva per diretta traslazione.</p>
<p><b>Art. 19</b> <b>Sanzioni amministrative e penali</b></p>
<p>Le violazioni compiute nel corso della caccia di selezione saranno punite con sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materia.</p>
<p><b>Art. 20</b> <b>Disposizioni finali</b></p>
<p>1. Eventuali problematiche relative all'inosservanza delle norme saranno a carico dell'operatore autorizzato.</p> <p>2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alle norme vigenti in materia ed alle apposite autorizzazioni rilasciate dagli AA.TT.CC.</p>
<p><b>Art. 21</b> <b>Pubblicazione</b></p>
<p>Il presente disciplinare è pubblicato sul B.U.R.B, all'Albo Provinciale competente per territorio nonché affisso presso le sedi degli AA.TT.CC.</p>